

DM 5 FEBBRAIO 1988 N.53

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE, DI TIPO SELF-SERVICE A PREDETERMINAZIONE E PRE-PAGAMENTO

Visto *l'art.63 del TUPS 18 giugno 1931, n. 773*;

Visto l'art.23 del RDL 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il DM 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Ritenuto necessario provvedere ad eliminare la possibilità di fuoruscita incontrollata di carburante dagli erogatori tipo self-service, in caso di danneggiamento, accidentale o non, dei tubi di erogazione;

Art. 1

Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di un dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti dai tubi di erogazione.

Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà entrare in funzione entro 2 secondi.

Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'Interno ai sensi di quanto previsto dal titolo 1, n. XVII, del DM 31 luglio 1934.

Art. 2

Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti dovranno verificare quanto indicato al precedente articolo in occasione degli adempimenti di competenza.